

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO NATOLI

Nella seduta del 24/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

La ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di euro 746,02, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 15/3/2013 ed estinto anticipatamente, oltre alla rifusione delle spese per la difesa tecnica, da determinarsi equitativamente.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

La questione oggetto di ricorso verte sulla legittimità di un piano di rimborso, convenzionalmente pattuito, che prevede, in presenza di un'analitica distinzione, presente nel contratto, tra oneri *up front* e *recurring*, un criterio diverso dal *pro rata temporis*.

Sul tema si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (n. 10003/16), il quale, in una fattispecie analoga, ha affermato che l'indicazione della «misura massima del 60%» (che,

in astratto, potrebbe riferirsi ad una misura variabile e, quindi, non chiaramente definita), se accompagnata (e integrata) da un «Piano annuale di rimborso interessi e commissioni» relativo al «Debito Residuo» (allegato al contratto e sottoscritto dal ricorrente), che conferma la quota parte corrispondente ai costi *recurring* nella misura esatta (non massima) del 60% in caso di estinzione anticipata così confermando la precisa individuazione della quota parte (60%) dei costi *recurring*, esclude l'opacità delle clausole contrattuali nella definizione delle voci di costo e nella corrispondente distinzione tra attività esaurite alla conclusione del contratto (*up front*) e attività destinate a maturare nel corso del rapporto (*recurring*), con la conseguenza che, in tale fattispecie, non trovano applicazione gli artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.

È incontestato tra le parti che l'estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della rata n. 34.

Nel caso in esame, tuttavia, il conteggio estintivo versato in atti dal ricorrente evidenzia che la resistente, in sede di conto estintivo, ha provveduto allo storno degli "interessi futuri" non maturati (lettera "B") su di un debito residuo di € 15.100,00 (come previsto dal "piano annuale") per complessivi € 1.625,94, in corrispondenza della rata n. 34; risulta, invece, uno storno a titolo di "commissioni rete distributiva non maturate" (lettera "D") per € 285,48 che tuttavia corrisponde alla rata n. 35, laddove, l'importo dovuto al medesimo titolo sulla base dei predetti criteri ed in corrispondenza alla rata n. 34 sarebbe stato di € 296,46.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione della differenza pari ad € 10,98.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 10,98.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

#### **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI